**Al Prefetto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*raccomandata con ricevuta di ritorno*

o

*pec:indirizzo pec come da verbale*

**RICORSO**

**ex art. 203 C.d.S.**

**AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.**

 **N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E RICHIESTA DI AUDIZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proprietario dell'autoveicolo modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

PREMESSO

- che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gli veniva notificato verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ elevato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 142 comma 7 C.d.S., dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tale violazione veniva rilevata tramite apparecchiatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice impianto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, strumento metrologico modello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, matricola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**RICORRE**

avverso il detto verbale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

**CHIEDE**

pertanto che sia annullata la contestata infrazione, con ogni **conseguente provvedimento**, non sussistendo i presupposti che possano far configurare la pretesa infrazione come sanzionabile agli effetti di legge, così come espressamente contestata. Più ampie delucidazioni e motivazioni qui di seguito elencate.

**MOTIVI**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APLLICAZIONE DELL'ART. 45 Cd.S. comma 6 e dell’art. 192 regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.**

L’art. 42 comma 6 C.d.S prevede che “*Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature* ***debitamente omologate****, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”.*

Orbene, nel verbale contro cui si ricorre viene indicato che l’apparecchiatura utilizzata per rilevare l’infrazione è stata ***approvata*** dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile con decreto \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, senza fare alcun riferimento all’omologazione.

La norma appare di chiara lettura laddove prevede la ***debita omologazione***.

L’art. 192 del Regolamento, in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s., contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni.

Il suo secondo comma stabilisce che: *“L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…)”.*

Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: *“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.”.*

Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: *“Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.”.*

E’ evidente la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

L’omologazione, quindi, risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso.

Né è possibile assimilare omologazione e approvazione. Per tutte basti citare Cassazione 10505/2024 del 29.02.2024.

E', dunque, palese la violazione della norma.

 Firma

Si allegano numerose sentenze sull’argomento nonché copia verbale con relata di notifica.

**Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10505 del 09/03/2024**

***Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3335 del 06/02/2024***

***Corte di cassazione Sezione II civile Ordinanza 20 settembre 2023, n. 26896******Corte di cassazione Sezione II civile Ordinanza 14 settembre 2023, n. 26511***

***Corte di Cassazione Sezione VI Civile Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8694***

***Sentenza del Giudice di Pace di Belluno, n. 6 del 10.01.2023***

***Sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, n.ri 246 e 263 del 28.07.2022***

***Sentenza del Giudice di Pace di Pescara, n. 1152 del 14.09.2021***

***Sentenza del Giudice di Pace di Treviso, n. 400 del 24.05.2021****,*

***Sentenza del Giudice di Pace di Milano, n 1865 del 18.03.2021*** *“In tema di*

***Sentenza del Giudice di Pace di Treviso, n. 184 del 04.03.2021 e n. 384 del 22.06.2021****,*